

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6098

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTONI, BUFFONI, COLUCCI FRANCESCO, BALZAMO, MANZOLINI, ARTIOLI, CERUTTI, D'ADDARIO, FERRARI MARTE, ROTIROTI, SAVINO

Presentata il 14 novembre 1991

Valorizzazione e tutela del patrimonio nazionale dei beni ambientali storici costituito da giardini, parchi e paesaggi aulici d'Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge è articolata con aggiornamenti di articoli, modifiche e precisazioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e la formulazione di nuove proposte, alla luce delle deliberazioni contenute nella « Carta di Firenze » redatta dal Comitato internazionale dei giardini e luoghi storici.

La carenza legislativa in materia e la totale assenza di organi posti alla salvaguardia e manutenzione dei giardini, parchi e paesaggi storici italiani necessita di una rapida e chiara soluzione del problema che riporti l'Italia al pari degli altri Paesi europei che hanno già dotato il patrimonio di validi supporti di salva-

guardia, catalogazione e manutenzione nonché divulgazione culturale. La ricchezza del patrimonio italiano, tappa importante della cultura orticola europea, deve essere valorizzata con nuovi strumenti quali soprintendenze con reali competenze in materia, assunzione di giovani laureati in agraria e botanica, architettura del paesaggio, storici; occorre stimolare nuovi metodi educativi con scuole di alto giardinaggio volte a nobilitare questo patrimonio che potrebbe dare notevoli risultati sul piano economico favorendo lo sviluppo della floricoltura, il vivaismo, nonché migliorare aree storicamente importanti dei nostri paesaggi d'arte, riqualificando un patrimonio artistico e culturale che è indissolubilmente

legato all'offerta turistica italiana, obbligata a guardare al turismo culturale, ad un turismo d'alto livello quale il Paese merita.

1) LA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA.

La vaghezza legislativa che riguarda il patrimonio dei giardini e parchi storici è legata alla obsoleta legge 1° giugno 1939, n. 1089, che sottopone a vincoli il patrimonio di quei parchi e giardini che circondano ville e castelli ritenuti « vagamente » di interesse particolare (articolo 3). Il Ministero ha altresì facoltà di autorizzare modifiche, restauri ed usi compatibili con il patrimonio (articolo 11), cosa che oggi in verità avviene raramente perché le soprintendenze sono prive di personale competente sulla materia del verde ed inoltre sono disinformate completamente sull'esistenza di tale patrimonio. È disatteso completamente l'articolo 18, che riguarda le modifiche apportate dai proprietari su ville e parchi storici, i quali prima di ogni azione dovrebbero avvertire le competenti soprintendenze territoriali per ottenere il *placet*. Inutile continuare l'elenco degli articoli, spesso inefficaci, per lo più volti ad una interpretazione che riguarda il fabbricato o la villa e mai il giardino storico.

2) DEFINIZIONE DI GIARDINO E PARCO STORICO, CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, UTILIZZO.

Una precisa nozione del patrimonio in oggetto e delle valenze estetiche che lo caratterizzano è contenuta nel « Dossier ICOMOS », detto anche « Carta di Firenze », del 1981, con cui il Comitato internazionale dei giardini storici ha elaborato una importantissima carta dei diritti del patrimonio.

Premesso che questa relazione è di valida ideazione, frutto degli addetti ai lavori più qualificati d'Europa, si propone

che essa diventi il « Manifesto » per la formulazione di una legge in difesa del patrimonio dei giardini storici in Italia.

3) LA PROPOSTA DI LEGGE.

Prevede oltre alla definizione di « patrimonio verde storico », tutte le altre nuove organizzazioni preposte alla manutenzione, conservazione e divulgazione del patrimonio:

A) La soprintendenza ai beni culturali.

È questo l'organo amministrativo diretto periferico dipendente dall'organo attivo centrale, quale è il Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrebbe essere preposto alla salvaguardia, tutela, conservazione del patrimonio.

In particolare, come le già esistenti soprintendenze divise per competenza (ad es. soprintendenza ai beni architettonici, soprintendenza ai beni archeologici, soprintendenza ai beni librari, ecc.) dovrebbe istituirsi una specifica soprintendenza ai beni ambientali storici, o al verde storico.

L'attuale frammentazione legislativa in materia di organi competenti divide il patrimonio verde in una frammentata e dispersiva categoria di enti preposti con varie competenze, ultimamente rivolti soprattutto alle regioni. Ma la definizione precisa di patrimonio verde storico, secondo la carta dell'ICOMOS, avrebbe la possibilità di stabilire che il solo organo competente in materia sarebbe la soprintendenza ai beni ambientali storici.

B) Competenza territoriale delle soprintendenze.

La futura soprintendenza ai beni ambientali storici dovrà essere equiparata in tutto e per tutto alle altre già esistenti in merito all'autonomia di competenze, alla libertà d'azione in materia, all'assunzione di personale, alle carriere del personale dipendente, ecc. La soprintendenza viene costituita laddove esista un cospicuo patrimonio, che sarà definito con la conclusione della catalogazione

dei giardini storici. A differenza delle soprintendenze ai beni architettonici che sono presenti in modo massiccio sul territorio e spesso con competenza territoriale che corrisponde a due provincie, per le nuove amministrazioni periferiche sarebbe sufficiente, per ora, una sede regionale o più sedi nei bacini dei giardini storici, come ad esempio:

- giardini dei laghi lombardi;
- giardini delle ville venete;
- giardini delle ville medicee;
- giardini della Lucchesia;
- giardini romani, dei colli albani, dell'Alto Lazio;
- giardini del Golfo di Napoli, e della Costiera amalfitana;
- giardini della Sicilia, di Palermo.

C) Formazione e composizione del personale delle soprintendenze ai beni ambientali storici.

La composizione del personale deve rispettare i gradi di competenza atti alla salvaguardia, alla manutenzione, alla conservazione di un patrimonio che si compone essenzialmente di materia vegetale e poi architettonica, scultorea ed idraulica.

Alberi, scalinate, sculture, fontane sono le componenti essenziali che compongono un giardino o parco storico e ad essi devono soprintendere persone competenti quali agronomi, botanici, architetti del paesaggio, storici. Soprattutto agronomi ed architetti del paesaggio devono concorrere per le carriere direttive che a loro volta saranno distinte in dirigenziali e direttive semplici secondo il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748.

Il personale ausiliario di concetto, come le segretarie, è preposto alla normale attività di cancelleria e soprattutto al delicato compito di catalogazione del patrimonio che deve seguire i crismi adottati dalle altre soprintendenze: descrizione del bene, stato di manutenzione, stato vegetativo, eccetera.

Il personale esecutivo, composto da agronomi, tecnici agrari (periti agrotecni-

ci) e geometri, è deputato al controllo del patrimonio con sopralluoghi e indagini sullo stato di manutenzione con facoltà di denuncia di illegalità e manomissioni.

Si esclude il personale ausiliario quali giardinieri, tranne le eccezioni del caso: ad esempio attualmente i giardinieri del giardino di Boboli sono dipendenti della soprintendenza di Firenze, assunti con regolare contratto e facenti parte stabilmente dell'organico.

A parte alcuni casi di eccezionale importanza storica, si auspica che i lavori di manutenzione ordinaria siano affidati a ditte private esterne che concorrono all'assegnazione della commessa tramite bando di concorso pubblico. Sarà la soprintendenza a preferire una determinata ditta in base non solo ai minori costi di spesa, ma anche alla provata competenza ed esperienza.

D) Corsi di formazione professionale a tutti i livelli.

Per aumentare lo sviluppo della conoscenza scientifica dell'orticoltura ancora oggi del tutto insufficiente per un Paese moderno dell'Europa quale è l'Italia si auspica che le regioni, gli enti locali e soprattutto la scuola media superiore formulino corsi di studio di base per giardinieri e tecnici d'orticoltura.

Per livelli professionali più elevati occorre che l'Università italiana adegui dei corsi di laurea in materia di verde storico come avviene in altri Paesi della CEE: presso le facoltà di scienze agrarie si devono aprire corsi di agronomia in paesaggio storico, agronomia e restauro storico, agronomia e conservazione di parchi storici; presso le facoltà di architettura necessitano corsi di laurea in architettura del paesaggio, storia dell'arte del verde storico; anche nelle facoltà di biologia si devono prevedere *master* in storia botanica del giardino. Gli orti botanici universitari devono essere di supporto tecnico scientifico alla nuova formazione del personale ad alta specializzazione. Le sedi dei corsi di laurea devono prediligere per

coincidenza le più cospicue aree di patrimonio verde storico, le stesse di cui si è accennato sopra, come Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, Liguria.

E) Manutenzione eccezionale.

Calamità naturali quali terremoti, ma anche semplicemente forti gelate, abbondanti cadute di neve o raffiche di vento che mutano in cicloni, possono danneggiare in modo grave se non irreparabile il patrimonio storico del giardino composto naturalmente da alberi, siepi e fiori. Ad esempio la caduta parziale o completa del viale dei Cipressi di Boboli rappresenterebbe una gravissima perdita paesaggistica dell'intero giardino; questo potrebbe consentire alla soprintendenza di richiedere uno speciale finanziamento al Ministero per i beni culturali e ambientali o al Governo, al fine di restaurare (curare) gli alberi o provvedere alla loro sostituzione con soggetti maturi di grandi dimensioni, di facile reperimento ma di alto costo.

F) Fruizione del patrimonio di Stato.

Si auspica che tutto il patrimonio venga reso facilmente accessibile con orari del tutto simili agli altri monumenti appartenenti allo Stato, aperti quindi con regolare biglietto d'ingresso: inoltre per i giardini che già esistono all'interno di un museo, di un castello o di una galleria d'arte, il prezzo d'ingresso potrebbe, con una maggiorazione, essere onnicomprensivo. Una particolare attenzione dovrebbe avere l'orario di fruizione del giardino, considerando cioè le ore di luce che ne permettono la visita. Ogni soprintendenza può avvalersi della libertà di aprire i giardini anche nel giorno di chiusura dei beni culturali di Stato, e cioè il lunedì, laddove esista un programma di vigilanza minima. Per le altre regole di fruizione valgono i consigli espressi autorevolmente dalla « Carta di Firenze » dell'ICOMOS nel 1981.

G) Il patrimonio statale dei giardini e parchi storici.

Una particolare attenzione merita il patrimonio di proprietà dello Stato che oggi possiede circa 30 giardini di grandi dimensioni come Boboli, che ha oltre tre ettari, o il parco del Palazzo reale di Caserta con oltre 70 ettari. Questo patrimonio rappresenta perfettamente tutti gli aspetti positivi e negativi della cultura italiana nell'amministrare i beni culturali. Esempio è la manutenzione dei giardini toscani legati sfortunatamente ad esigui fondi che riescono solamente a liquidare i costi del personale dell'organico. Variata è anche la manutenzione e la conduzione del patrimonio di Stato che vede giardini con organico di giardinieri qualificati ed altri del tutto privi di personale tecnico, legati a ditte vivaistiche appaltatrici, spesso di poco provata competenza tecnica. La fruizione del patrimonio rispecchia una moltitudine di regole che vengono interpretate a discrezione dei soprintendenti e che mutano da località in località: al giardino di Villa d'Este a Tivoli si accede pagando il biglietto, a Boboli l'ingresso è gratuito. Raramente le visite avvengono con guide o accompagnatori, mai supportate da guide scritte: precari sono i servizi di fruizione per una moderna visita quali *bookshops*, *caffé*, *toilette* o altro.

Con l'insediamento delle nuove soprintendenze ai beni ambientali storici sembra di primaria necessità la salvaguardia e la manutenzione del patrimonio di Stato, poi di quello privato aperto al pubblico, infine di quello privato vietato alle visite.

H) Regolamentazione degli organi preposti alla direzione del patrimonio statale.

Tutto il patrimonio di Stato deve essere diretto, controllato e salvaguardato dalle soprintendenze al verde storico con competenza territoriale. La direzione esecutiva del patrimonio (giardino) può ve-

dere l'assenza della soprintendenza laddove esistano fin da ora particolari convenzioni di enti morali o fondazioni con lo Stato (ad esempio Ente Villa Carlotta, Ente Villa Taranto, Fondazione giardino Ninfa eccetera). In tal caso si auspica la partecipazione di un membro del consiglio

direttivo dell'ente, rappresentante la locale soprintendenza. Nel caso di cessazione dell'ente o di commissariamento (ad esempio Fondazione Witaker a Palermo), occorre che il patrimonio verde, ritenuto di valore storico, ricada nella direzione esecutiva della soprintendenza.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO IN OGGETTO

ART. 1.

1. Il numero 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è sostituito dal seguente:

« 2) i giardini, i parchi, i paesaggi e le porzioni di territorio che abbiano valore estetico, botanico, storico e culturale nonché per la loro unicità di completezza vegetale, architettonica ed evocativa di avvenimenti storico-politici ».

2. All'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939, è aggiunto il seguente comma:

« Sono inoltre riconosciuti beni ambientali di valore storico i giardini e i parchi rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) formare delle composizioni architettoniche che presentino da un punto di vista storico e artistico un interesse pubblico;

b) mantenere un perfetto equilibrio tra i mutamenti dovuti all'evolversi delle stagioni e il lavoro umano che tende a mantenerli inalterati nelle loro forme;

c) costituire un monumento vivente per la cui salvaguardia si seguono specifiche regole di manutenzione;

d) costituire un'oasi naturale e incontaminata che rechi, però, la testimonianza della cultura, dello stile e dell'epoca del loro creatore;

e) purché rispondente alle caratteristiche di cui alle lettere precedenti, non essere caratterizzati dalla loro estensione:

f) non essere separati dal loro contesto urbano o rurale, artificiale o naturale;

g) essere la testimonianza, il luogo o l'origine di un avvenimento storico ».

CAPO II.

NORME RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ART. 2.

1. La lettera c) del secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, è sostituita dalla seguente:

« c) diciannove professori universitari di ruolo o incaricati stabilizzati, di cui cinque di discipline archeologiche, storico-artistiche ed architettoniche, cinque di discipline storiche, cinque di discipline letterarie e bibliotecarie, quattro di discipline agronomiche-botaniche dei quali due di discipline di architettura del paesaggio, eletti, rispettivamente, dai docenti universitari di ruolo e dagli incaricati stabilizzati di materie che attengono alle discipline suddette ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 è sostituito dal seguente:

« Sono costituiti i seguenti comitati di settore, composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i) del secondo comma dell'articolo 4:

a) comitato di settore per i beni architettonici;

b) comitato di settore per i beni archeologici;

c) comitato di settore per i beni ambientali storici;

d) comitato di settore per i beni storici ed artistici;

e) comitato di settore per i beni archivistici;

f) comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali ».

ART. 4.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975 è sostituito dal seguente:

« 1) Ufficio centrale per i beni architettonici, archeologici, artistici e storici; ».

2. Dopo il numero 1) del primo comma del citato articolo 10 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ufficio centrale per i beni ambientali e storici; ».

ART. 5.

1. È istituito l'Istituto centrale per il restauro di parchi, giardini e paesaggi storici, amministrato e organizzato ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975.

ART. 6.

1. L'Istituto centrale per il restauro di parchi, giardini e paesaggi storici ha sede in Roma; opera sperimentalmente con un vivaio gestito in via diretta o in accordo con le regioni, ed esplica le seguenti funzioni:

a) studia i processi antropici di composizione del giardino, del parco e della formazione naturale di aggregazioni floreali ed arboree di pregevole valore del paesaggio; ne studia l'origine e la genesi

delle alterazioni fisiche, biologiche e vegetali;

b) indaga con analisi sistematiche sull'influenza che i vari fattori ambientali, naturali, ed accidentali esercitano nei processi di deterioramento delle componenti architettoniche dei giardini, e sulle patologie che infieriscono sulla vegetazione; predispone inoltre tutti i mezzi, sperimentali e non, atti a prevenire ed inibire gli effetti;

c) effettua restauri per interventi di particolare complessità o rispondenti a esigenze di ricerca e a finalità didattiche;

d) esegue le indagini necessarie alla formulazione delle normative e delle specifiche tecniche in materia di prevenzione delle patologie vegetali, di corretta manutenzione del patrimonio vegetale antropizzato storico, di conservazione e restauro di giardini, parchi e paesaggi di valore storico;

e) pubblica e cura la vendita e la diffusione del Catalogo unico dei giardini, parchi, aree verdi archeologiche, paesaggi e siti di pregevole valore storico posti sotto tutela e vincolo.

2. L'Istituto può articolarsi in strutture regionali o interregionali.

ART. 7.

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, è sostituita dalla seguente:

« c) le soprintendenze per i beni architettonici ».

2. Dopo la lettera c) del primo comma del citato articolo 30, è inserita la seguente:

« c-bis) le soprintendenze per i beni ambientali storici; ».

3. L'insediamento sul territorio delle soprintendenze per i beni ambientali storici, di cui alla lettera c-bis) del primo

comma dell'articolo 30 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975, introdotta dal comma 2 del presente articolo, avviene con le seguenti modalità:

a) è istituita la soprintendenza per i beni ambientali storici in ogni capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) sono istituite ulteriori soprintendenze nelle seguenti località rispondenti a bacini di alta concentrazione patrimoniale di valore botanico, storico, culturale ed estetico:

1) soprintendenza per i beni ambientali storici dei Laghi nord da istituire nella città di Varese, con competenza sul territorio entro i 5 chilometri dalle rive del lago di Como, del lago di Varese, del lago Maggiore, del lago d'Orta, del lago d'Annone, della parte italiana del lago di Lugano;

2) soprintendenza per i beni ambientali storici del Veneto-ovest, da istituire nella città di Verona, con competenza sul territorio delle province di Verona, Vicenza e Rovigo;

3) soprintendenza per i beni ambientali storici della Toscana-ovest, da istituire a Lucca, con competenza sul territorio delle province di Lucca, Massa-Carrara, Pisa e Livorno;

4) soprintendenza per i beni ambientali storici del Lazio, da istituire a Viterbo competente per il territorio regionale del Lazio e della provincia di Roma, ad eccezione del territorio comunale della capitale.

4. In via prioritaria sono devoluti mezzi, personale e tecnologie alle sedi di soprintendenza per i beni ambientali storici in capoluoghi di regione con alta concentrazione patrimoniale quali Roma, Firenze, Venezia e Napoli.

ART. 8.

1. Tutti gli interventi nel raggio di 500 metri intorno alle aree verdi storiche tutelate e vincolate dal Ministero per i

beni culturali e ambientali devono essere autorizzati dalla competente soprintendenza per i beni ambientali storici e dal Ministero medesimo. Per le aree più estese quali paesaggi storici, aree archeologiche o assi prospettici con emergente valore ambientale strettamente legato all'opera vincolata, il Ministro per i beni culturali e ambientali può individuare, con proprio decreto, aree più vaste entro le quali non è permesso operare alcuna modifica senza autorizzazione della competente soprintendenza per i beni ambientali storici.

ART. 9.

1. La soprintendenza per i beni ambientali storici è deputata alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio di cui alla presente legge e può imporre agli enti, ai proprietari e alle amministrazioni detentori di giardini storici di seguire per la loro manutenzione e la loro salvaguardia, le seguenti regole:

a) tutte le alterazioni di conservazione e di restauro devono essere compiute simultaneamente;

b) i rimpiazzi e i rinnovi delle piante e di tutti i vegetali devono essere ciclici;

c) la scelta delle specie vegetali per i rimpiazzi deve essere fatta tenendo conto delle caratteristiche botaniche e climatiche della zona;

d) gli elementi architettonici, le sculture e le decorazioni, fisse o mobili, non possono essere spostati se non per provvedere al loro restauro;

e) tutte le infrastrutture, sia interne che esterne, quali le canalizzazioni, i sistemi di irrigazione, le strade, i parcheggi o altro che mettano in pericolo l'equilibrio del giardino, devono essere vietate;

f) tutti i restauri devono essere iniziati soltanto dopo uno studio approfondito dei documenti concernenti la nascita e la storia del giardino;

g) il restauro deve rispettare l'evoluzione avuta dal giardino nelle diverse epoche e nei diversi periodi storici;

h) quando non sia possibile rispettare le regole di cui alla lettera g), il restauro deve seguire le regole generali che governano la manutenzione di giardini storici;

i) l'accesso al giardino di visitatori deve essere regolato nei modi e nei tempi;

l) l'uso eccezionale del giardino storico per feste e ricevimenti deve essere definito in maniera rigorosa;

m) occorre creare nelle vicinanze del giardino storico degli spazi appropriati per lo svolgimento di gare o manifestazioni sportive;

n) l'organizzazione di visite al giardino storico deve essere subordinata alle esigenze di manutenzione stagionale dello stesso;

o) occorre provvedere ad abbattere le eventuali mura che circondano il giardino quando non di pertinenza architettonico-storica.

ART. 10.

1. In caso di conflitto di competenza per la manutenzione, la conservazione e il restauro dei beni ambientali storici tra amministrazioni pubbliche e private e tra queste e la soprintendenza, prevale la competenza della soprintendenza ai beni ambientali storici.

ART. 11.

1. Ai soggetti pubblici, o privati, proprietari, affittuari o gestori di beni ambientali di valore storico, che violano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, o le regole stabilite dalle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della presente legge, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 14 e 15 della medesima legge n. 1497 del 1939.

ART. 12.

1. È consentita l'amministrazione indiretta delle competenze della soprintendenza per i beni ambientali storici sul patrimonio statale solo in presenza di particolari convenzioni di gestione, manutenzione ed amministrazione di giardini, parchi e paesaggi tra Stato e enti privati e pubblici, fondazioni o associazioni.

2. È fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di fare partecipare ai consigli direttivi un rappresentante della competente soprintendenza ai beni ambientali storici, quale membro rappresentante lo Stato, dotato di diritto di voto al pari degli altri partecipanti.

ART. 13.

1. Per l'attuazione delle norme in materia di beni ambientali storici che prevedono il coordinamento interministeriale fra i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle finanze e per i beni culturali e ambientali si applica la legge 23 agosto 1988 n. 400.

CAPO III

NORME FINANZIARIE E FINALI

ART. 14.

1. Agli oneri derivanti dell'attuazione dell'articolo 6, valutati in lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: « Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della riforestazione ».

2. Agli oneri derivanti dell'istituzione dell'ufficio centrale per i beni ambientali e storici, dell'istituto centrale per il restauro di parchi, giardini e paesaggi storici e della soprintendenza per i beni ambientali storici e sedi distaccate di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio biennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992.

ART. 15.

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.